

comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

**3. 200** (Nuova formulazione). Governo.

(Approvato)

*Al comma 20, sostituire le parole: definitivamente offerti in opzione con le seguenti: per i quali i conduttori hanno risposto affermativamente alla proposta di vendita avvenuta.*

**3. 34.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 20, sostituire le parole da: in opzione fino alla fine del comma con le seguenti: in prelazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta dall'ente a mezzo di lettera inviata o da inviarsi ai conduttori degli immobili di cui al presente decreto e proseguono le procedure di trasferimento, fatti salvi i diritti dei conduttori optanti sia in forma individuale che di mandato collettivo.*

**3. 60.** Coluccini, Lucidi, Pistone, Sciacca.

*Al comma 20, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: al 31 dicembre 2001.*

**3. 119.** Degennaro.

*Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.*

\* **3. 35.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.*

\* **3. 50.** Pistelli.

*Al comma 20, dopo le parole: alla data di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.*

\* **3. 86.** Nicola Rossi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Al comma 20, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: e, relativamente agli immobili indicati dalla tabella B del decreto interministeriale 27 settembre 2000, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

**3. 51.** Pistelli.

*Al comma 20, sostituire le parole: al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta con le seguenti: e gli immobili elencati nella tabella B del decreto interministeriale del 27 settembre 2000, recante individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 140 del 1997 e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi, al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta e nell'articolo 1, comma 4, del citato decreto interministeriale.*

**3. 114.** Fiori.

*Al comma 20, sostituire le parole: al prezzo ed alle altre con la seguente: alle.*

**3. 36.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli immobili indicati nella tabella B allegata al decreto interministeriale 27 settembre 2000 alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

**3. 110.** Fluvi, Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole:* e proseguono le procedure di trasferimento, fatti salvi i diritti dei conduttori optanti sia in forma individuale che di mandato collettivo.

**3. 37.** Pistone, Lucidi.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* Sono altresì fatti salvi i criteri per la stima, nonché le relative classificazioni e stime, degli immobili del piano ordinario, di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli previsti dal decreto interministeriale 27 settembre 2000, tabella B, già effettuate dagli enti previdenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**3. 117.** Degennaro.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* Sono altresì fatti salvi i criteri per la stima, nonché le relative classificazioni e stime, degli immobili del piano ordinario, di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e di quelli previsti dal decreto interministeriale 27 settembre 2000, tabella B, già effettuate dagli enti previdenziali alla data del 31 dicembre 2001.

**3. 118.** Degennaro.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* Agli immobili ad uso abitativo di cui al presente articolo deve essere garantita l'uniformità delle valutazioni di mercato per immobili situati nella stessa zona, fatte salve caratteristiche dell'immobile che ne provino la differente valutazione, siano essi di enti pubblici previdenziali diversi che dello stesso ente.

**3. 38.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* La disposizione di cui al comma 20 si applica altresì ad ogni altro immobile residenziale, compreso tra i beni appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, che sia stato definitivamente offerto alla data del 26 settembre 2001 ai conduttori e agli utilizzatori, nonché agli alloggi da trasferirsi ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

\* **3. 39.** Pistone.

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* La disposizione di cui al comma 20 si applica altresì ad ogni altro immobile residenziale, compreso tra i beni appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 1, che sia stato definitivamente offerto alla data del 26 settembre 2001 ai conduttori e agli utilizzatori, nonché agli alloggi da trasferirsi ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

\* **3. 59.** Coluccini, Lucidi, Sciacca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

*ART. 3-bis. — (Beni immobili a destinazione agricola). — 1.* I beni immobili di proprietà pubblica soggetti ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuati con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono trasferiti all'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), organismo fondiario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200. L'ISMEA destina i beni medesimi ad interventi di riordino fondiario, con le modalità previste dalla normativa, anche fiscale, vigente e dallo

specifico regime di aiuto nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933.

2. I decreti di cui all'articolo 3, comma 1, sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Per gli interventi di riordino fondiario, l'ISMEA utilizza le procedure e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 2 e seguenti. Eventuali oneri sono a carico degli stanziamenti previsti a favore della ricomposizione fondiaria nella tabella D della legge n. 388 del 2000.

4. Nella rivendita da parte dell'ISMEA è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti nei confronti dell'amministrazione competente.

### 3. 01. Misuraca.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. — 1. Le unità immobiliari degli enti previdenziali pubblici che risultino libere fino alla data del 31 dicembre 2001, sono messe, nella misura del 60 per cento, a disposizione dei comuni che le assegnano a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

### 3. 02. Giordano, Russo Spena.

#### ART. 4.

*(Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a uso diverso da quello residenziale.*

\* 4. 1. Pistone, Lucidi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ad uso diverso da quello residenziale.*

\* 4. 4. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Buemi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento.*

\*\* 4. 2. Pistone.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento.*

\*\* 4. 3. Coluccini, Lucidi, Sciacca.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, al patrimonio immobiliare di enti locali e territoriali che sono autorizzati a costituire, o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi individuati mediante procedure di evidenza pubblica, società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti.

4. 5. Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Lucidi, Sciacca, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — *(Disposizioni riguardanti immobili della Difesa).* — 1. Le disposizioni

di cui ai precedenti articoli non si applicano ai beni immobili dell'amministrazione della difesa o ad essa in uso.

2. Il Ministro della difesa può realizzare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze. Sono utilizzate le norme di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili. Sono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione gli immobili già ricompresi nei decreti del Presidente del consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 29 dicembre 1996, n. 662. I proventi derivanti dalla cartolarizzazione sono per intero immediatamente riassegnati al Ministero della difesa.

3. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realizzarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annesse.

4. Il valore di 200.000 euro di cui al comma 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a 400.000 euro.

**4. 01.** Ostillio.

## CAPO II

### DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

#### ART. 5.

*(Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare).*

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera *j*), dopo le parole « in monte », sono inserite le seguenti « il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote »;

*1-bis.* All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: « e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari; »

*1-ter.* All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera *b*), è abrogata e sostituita dalle seguenti:

*b)* le cautele da osservarsi con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

*b-bis)* i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilito dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori, nel caso dei fondi previsti alla lettera *e*) del precedente comma, dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri

beni, nonché che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi.»

*Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato. »

**5. 4.** *(Ulteriore nuova formulazione)*  
Rossi Nicola, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) e f).*

**5. 2.** Degennaro.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal comma 1.

**5. 3.** Nicola Rossi, Pinza, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.*

**5. 1-bis.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

#### ART. 6.

*(Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.*

**6. 6.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 5.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: all'1 per cento fino alla fine del periodo, con le seguenti: allo 0,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta allo 0,25 per cento per la parte di patrimonio del*

fondo rappresentata da investimenti effettuati nelle aree geografiche dell'obiettivo 1 e per la parte di patrimonio investita in immobili pubblici.

**6. 4.** Degennaro.

*Al comma 2, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 10 per cento.*

**6. 3.** Giordano, Russo Spena.

ART. 7.

*(Regime tributario dei partecipanti).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 10 per cento.*

**7. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6, hanno diritto, facendone richiesta entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito alla società di gestione del fondo comune, al pagamento di una somma pari all'1 per cento del valore delle quote proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato, in ciascun periodo di imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

*1-ter.* Il pagamento è disposto dalla società di gestione, per il tramite della banca depositaria, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti, ai sensi dell'articolo 6, a titolo di imposta sostitutiva sul valore netto contabile dei

fondi da essa gestiti. Il predetto ammon-tare non può essere richiesto all'amministrazione finanziaria.

*1-quater.* Le disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma *7-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma *7-bis*.

*1-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

**7. 3.** Degennaro.

ART. 8.

*(Regime tributario del fondo ai fini IVA).*

*Sopprimerlo.*

**8. 1.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**8. 2.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto,*

**8. 1-bis.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis. — *(Imposte sugli atti di alienazione di immobili dello Stato).* — 1.

Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il secondo comma.*

**8. 01.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

#### ART. 9.

*(Disposizioni di coordinamento).*

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 1.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Al comma 1, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.*

**9. 2.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 234, dopo la parola: « costituiti » sono aggiunte le seguenti: « anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

**9. 3.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cen-

namo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14-bis, comma 1, le parole: « qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti » sono soppresse.

**9. 4.** Pinza, Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Agostini, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Grandi, Lettieri, Potenza, Santagata, Tolotti.

#### (A.C. 1655-A — Sezione 4)

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1655-A, recante conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

premessi che:

l'articolo 1 del decreto prevede che appositi decreti individuino il patrimonio;

l'articolo 3 definisce le modalità per la cessione di alloggi;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei citati decreti, a tenere presente che comunque sono preferibilmente alienati agli utenti, intendendosi per

utente l'occupante e limitatamente all'immobile occupato, che ne facciano richiesta, gli alloggi della difesa (legge n. 497 del 1978), purché ubicati fuori delle infrastrutture militari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di riassegnazione delle risorse derivanti dalla dismissione militare.

9/1655/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Ascierto.

La Camera,

impegna il Governo

nel processo di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, a riconsiderare il caso degli immobili demaniali (ex caserme) dati in concessione da almeno trenta anni, senza scadenza e con vincolo di mero utilizzo scolastico a province e comuni, purché permanga la finalità d'uso scolastica e siano stati già realizzati investimenti nel passato e già deliberati ulteriori investimenti per almeno oltre la metà del valore dell'immobile, allo scopo di una alienazione diretta a titolo gratuito od oneroso, tenuto conto degli investimenti suddetti.

9/1655/2. Ruggeri.

La Camera,

a conclusione dei lavori di approvazione delle disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

riconosciuta la vasta dimensione e la particolare importanza economica dei beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, non esplicitamente contemplati dalle disposizioni appena approvate, ma già oggetto di interventi normativi precedenti che non hanno condotto al

raggiungimento degli obiettivi previsti di cessione dei beni non essenziali e di recupero di una dimensione di maggiore efficienza economica complessiva nella gestione;

considerate le peculiarità funzionali dei beni e l'esigenza di alta specializzazione richiesta alle società veicolo per le operazioni di collocazione sul mercato dei beni stessi che rendono opportuno il ricorso alle migliori esperienze organizzative e strutturali esistenti in materia di interventi di riordino fondiario;

impegna il Governo

a completare il programma di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico con la predisposizione di strumenti normativi ed atti amministrativi relativi in modo specifico ai beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola che possono essere oggetto del programma di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, secondo i seguenti criteri:

i beni immobili di proprietà pubblica ad utilizzazione agricola alla data di entrata in vigore della legge di conversione che possono essere privatizzati, saranno individuati con i decreti dirigenziali dell'agenzia del demanio che provvedono anche per le altre tipologie di beni pubblici;

le procedure di trasferimento dei beni immobili a destinazione agricola per la successiva vendita saranno gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

i beni immobili ad utilizzazione agricola saranno trasferiti all'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), organismo fondiario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;

ISMEA destinerà i beni medesimi ad interventi di riordino fondiari, con le modalità previste dalla normativa, anche fiscale, vigente e dallo specifico regime di

aiuto nazionale approvato dalla commissione europea con decisione 5 giugno 2001, n. 288933;

per gli interventi di riordino fondiario, ISMEA utilizzerà le procedure e gli strumenti per la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, previste e disciplinate dalle norme generali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, senza altre deroghe che non siano quelle richieste e rese strettamente indispensabili dalla particolare natura o funzione dei beni immobili da vendere;

nella rivendita da parte di ISMEA sarà riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto ai conduttori e ai soggetti che hanno il godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti nei confronti dell'amministrazione competente.

9/1655/**3**. Misuraca, Mariniello, Jacini, Vascon.

La Camera

impegna il Governo

a riassegnare interamente al Ministero della difesa i proventi derivanti dalle di-

smissioni di tutti quegli immobili appartenenti al demanio militare o in uso all'amministrazione della difesa ricompresi nella procedure di cui al presente decreto.

9/1655/**4**. Minniti, Ostillio, Spini, Ruzzante, Angioni.

La Camera,

premesso

che le nuove disposizioni in materia di alienazione del patrimonio pubblico rischiano di determinare forti preoccupazioni tra le famiglie affittuarie ed alimentare forti tensioni sociali

impegna il Governo

a garantire una adeguata tutela per le famiglie a basso reddito, in particolare per i nuclei anziani e per quelli con persone disabili;

a garantire che gli organismi che subentrano nella proprietà degli alloggi applichino agli affittuari contratti concordati con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla legge n. 431 del 1998.

9/1655/**5**. Battaglia, Ruzzante, Fioroni, Lucidi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 624 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2001, N. 343, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (1784)**

**(A.C. 1784 - sezione 1)**

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

La Camera,

premessi che lo spirito del provvedimento, così come esplicitato dalla stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, è volto a ripristinare un assetto istituzionale ed organizzativo del sistema della protezione civile - preesistente all'organica riforma dell'organizzazione del Governo operata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - caratterizzato da forti connotati centralistici;

ritenuto che tale impostazione si pone in palese contrasto con il dettato dell'articolo 117 della Costituzione, così

come modificato dal progetto di legge costituzionale definitivamente deliberato dal Parlamento l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, il quale prevede che, in materia di protezione civile, viga il regime della legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che, pertanto, queste ultime non possano essere ridotte a svolgere mere funzioni consultive o di supporto dell'azione dell'Amministrazione centrale dello Stato;

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 1784.

**n. 1.** Chiti, Montecchi, Sabattini, Abbonanzieri, Marone, Innocenti, Roberto Barbieri, Calzolaio, Magnolfi, Ruzzante, Amici, Bielli, Caldarola, Soda, Bonito, Spini, Minniti, Michele Ventura, Benvenuto, Adduce, Luongo.